

pp. V-125. VOLKMANN H., *Endoxos Duleia. Kleine Schriften zur Alten Geschichte zum 75. Geburtstag des Verf.*, hrg. von H. Bellen, Berlin-New York, de Gruyter, 1975, pp. XI-340.

S. FAVENTO, V. IASREZ, L. TONEATTO, C. ZACCARIA

TAGLIACARTE.

1. L'«incontro fra storici e giuristi», svoltosi a Firenze nel maggio del 1974 per iniziativa del Circolo toscano di diritto romano e di storia del diritto, ha dato materia ad una raccolta di interventi intitolata *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero (III-V sec. d. C.)* (Milano, Giuffrè, 1976, p. IV-339). Spiega felicemente G. G. Archi in prefazione (p. III s.) che il convegno ha voluto evitare il rischio delle affermazioni generalizzanti mediante la rigorosa puntualizzazione di un'epoca e di un tema. Ottimo, a nostro avviso, il risultato, al quale hanno contribuito M. Mazza, L. Cracco Ruggini, M. Talamanca, S. Calderone, J. Gaudemet, G. G. Archi. [A. G.].

2. Un numero della rivista *Quaderni di storia* (Anno II, numero 3 [gennaio-giugno 1976] p. 308), diretta da Luciano Canfora, è dedicato al tema dei rapporti fra classicismo e ideologie dell'imperialismo. L'intervento di apertura, *Le vie dell'anticlassicismo*, di La Penna, analizza le varie forme che ha storicamente assunto il rifiuto della teoria dei modelli classici, per porsi il problema del rapporto «fra le vie dell'anticlassicismo e le vie dell'imperialismo» (p. 9). Viene sostenuta la tesi che non tutte le posizioni anticlassiche sono riconducibili a correnti irrazionalistiche ed esterizzanti, e che comunque, dopo Freud e Adorno, lo stesso concetto di ragione va rifondato. Ciò implica il ridimensionamento dell'analisi lucaksiana, dal momento che è sempre più evidente la tendenza della borghesia ad abbandonare i miti irrazionalistici per crearne dei nuovi, di stampo razionalistico, certo più retrivi di alcune forme di irrazionalismo in cui si rispecchia la Weltanschauung degli oppressi. — Gli interventi di Canfora su *Classicismo e fascismo*, di Cagnetta su *Il mito di Augusto e la «rivoluzione» fascista*, e di Orsi su «*Storia romana in scuola fascista*» di Palmiro Togliatti delineano un vivace quadro, sconcertante per chi non abbia vissuto quelle vicende, dell'uso propagandistico che il regime mussoliniano fece della storia romana, e dell'apporto più o meno consapevole degli storici italiani e di molti stranieri a quest'aspetto dell'ideologia imperialistica ufficiale. Si trattò, come nota Canfora (p. 16), «dell'ultimo tentativo di collocare ancora una volta il classicismo (nella sua variante romanolatrica) al centro di una politica culturale», sulla base di quattro idee-forza: il rifiuto della democrazia, l'ipotesi di una «terza via corporativa, la supremazia di Roma che si rinnova nel fascismo, l'antimodernismo. La cultura italiana viene pervasa da una vera mania del parallelo storico, soprattutto con l'opera e la personalità di Augusto, che giunge talora al misticismo e alla ripresa di tematiche cattolico-tradizionaliste». — Di ambito più

(p. 17-123) l'a. sostiene la tesi secondo la quale la tutela dativa sarebbe stata introdotta a Roma solamente nel 210 a. C. dalla *lex Atilia*, che, introducendo il concetto di tutela come *officium-munus*, dispose che, in mancanza di *tutela testamentaria o legitima*, chiunque potesse rivolgersi al *praetor* o alla maggioranza dei tribuni della plebe affinché un tutore fosse dato all'impubere; in un secondo momento la *lex Julia et Titia* (I sec. a. C.) dispose che nelle provincie la nomina del tutore fosse deferita ai *praesides provinciarum*. Il motivo per cui solamente alla fine del terzo secolo si avvertì l'esigenza di un nuovo tipo di tutela è da ricercare, secondo l'a., nella grave crisi demografica che si ebbe dopo la fine della seconda guerra punica, crisi che rese difficile l'applicazione della tutela testamentaria e legitima. — Nella seconda parte del libro (p. 139-232) dedicata alla ricostruzione della genesi e dell'*iter storico dell'excusatio tutoris*, l'a. sostiene contro la dottrina dominante che l'istituto dell'*excusatio tutoris* sorse solamente in età adrianea (Gai 1.182) per perfezionare il sistema di gestione della tutela testamentaria. In un primo momento infatti il *tutor testamentarius* reticente non poteva venir privato del titolo, ma soltanto della gestione della tutela; in seguito, esibendo valide giustificazioni, poteva essere liberato della tutela ed il magistrato procedeva a nuova nomina. Da questo momento l'istituto della *excusatio* divenne effettivo e dalla giurisprudenza fu applicato anche alla tutela dativa. Gli ultimi due paragrafi (233-288) sono dedicati allo studio dell'*abdicatione tutelae*, *actio tutelae utilis*, *remotio tutelae* ed alla *Constitutio Marci*. [B. B.].

7. Le raccolte di bibliografia, che richiedono un lavoro tanto difficile quanto ingrato, sono sempre le bene accette per la loro indubbia utilità. L'ultima raccolta di questo tipo è quella di K. CHRIST (ed altri), *Römische Geschichte, Eine Bibliographie* (Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1976, p. XXV-554). L'opera non pretende di essere completa, ma consta di 8232 titoli, ai quali fa puntuale riferimento l'indice analitico finale. Poi che l'autore chiede esplicitamente ai suoi lettori di suggerirgli, ai fini di una seconda edizione, integrazioni e correzioni, ci permettiamo di segnalargli che le molte (forse troppe) lacune in materia di storia giuridica romana potranno essere facilmente colmate col ricorso alle riviste *Iura* (dal 1950) e *Labeo* (dal 1955): due riviste romanistiche con peculiari interessi bibliografici, di cui la raccolta non indica, se abbiamo ben visto, nemmeno l'esistenza. [A. G.].

8. La elaborazione giurisprudenziale classica in tema di accettazione dell'eredità costituisce l'oggetto di una interessante monografia di C. BEDUSCHI (*Hereditatis aditio*, I. - *L'accettazione della eredità nel pensiero della giurisprudenza classica* [Milano, Giuffrè, 1976] p. VIII-254), che, al fine di fornire « un orientamento per la valutazione globale dell'istituto », offre un quadro analitico dei vari aspetti e problemi dell'*aditio hereditatis*. Quanto alla *cretio*, cui dedica il secondo capitolo, l'a. ne rileva l'origine non remotissima, la matrice cautelare, legata alla prassi testamentaria, e il ruolo marginale assunto nella elaborazione dottrinale dell'*aditio*. Della *pro herede gestio* l'a. delinea, con dettagliata e ben argomentata riflessione esegetica, la caratteristica di « negozio tipico », in quanto alla non determinabilità del contenuto corrispondeva, nella valutazione dei giuristi, una interpretazione attenta dei requisiti (atto di gestione, consapevolezza, titolo legitimante), nel senso che non tutti i comportamenti venivano accettati come adizione. Al carattere tipico della

pro herede gestio si collega il problema della valutazione della volontà, in relazione al quale l'a. sottolinea la classicità dell'uso di *animus* e *nuda voluntas* nei testi giurisprudenziali. Contrariamente all'opinione dominante nella letteratura romanistica, l'a. sostiene altresì la coincidenza solo parziale esistente tra immistione e *pro herede gestio*. La struttura della *aditio* risulta così, a giudizio dell'a., tutta determinata dalla costruzione giurisprudenziale, che le ha dato un ampio carattere di « relatività », sia per quanto atteneva all'essenza che per la sfera di applicazione: ciò era conseguenza sia delle divergenze esistenti tra le opinioni dei giuristi sia del fatto che questi non erano andati al di là di quanto di volta in volta richiesto dalle situazioni per cui si era sollecitata la loro *interpretatio*. [V. SCARANO USSANI].

9. Scrivere di diritto romano per il « vulgo » non può dirsi certo che sia impresa facile; vi è riuscito, tuttavia, egregiamente il Bretone, con un agile volumetto, pubblicato dall'editore Sansoni nella collana « Scuola aperta » (M. B., *Diritto e pensiero giuridico romano* [Firenze, Sansoni, 1976] p. 107), col quale egli offre una sintesi — « un breve profilo », come lo ha definito l'editore — delle idee fondamentali della giurisprudenza romana, attraverso tutto l'arco che va dai primordi alla compilazione di Giustiniano. — Il volume consta di tre parti: nella prima (« Diritto e pensiero giuridico romano », p. 3-22), dopo una breve premessa su « Il diritto romano e noi », l'a. traccia i lineamenti essenziali delle fonti del diritto romano nei quattro tradizionali periodi; nella seconda (« Nota bibliografica », p. 23-26), egli fornisce un elenco ragionato delle opere (manuali, monografie, raccolte di fonti) la cui lettura è pressoché imprescindibile per un avvicinamento meno « dilettantistico » al diritto romano; nella terza (« Testi », p. 27-105) sono raccolti alcuni fra i più importanti esempi testuali concernenti gli aspetti principali della produzione giurisprudenziale romana, ed anche frammenti di costituzioni imperiali, o di opere letterarie del mondo romano richiamanti il pensiero della giurisprudenza. Tutti i brani sono preceduti da una nota introduttiva diretta a chiarire la personalità dei loro autori e l'ambiente nel quale essi operarono, e sono corredati quasi sempre da note esplicative, o addirittura da una traduzione in lingua italiana. Manca, purtroppo, un indice delle fonti, così come (sempre purtroppo!) i titoli delle opere citate nel capitolo dei « testi » sono tutti tradotti in lingua italiana, laddove pensiamo che sarebbe stato preferibile conservarli nella lingua originale. Non mancano gli spunti interessanti, soprattutto nell'ultimo capitolo: ci limitiamo a segnalare il § 2 (« Diritto, oratoria e politica », p. 28-40), sui rapporti fra queste tre branche, e il § 9 (« Lingua e diritto », p. 78-81), sulla relazione fra etimologia e senso delle parole. [S. ZAZZERA].

10. Un agile ed elegante saggio ha dedicato G. C. Brauer jr. agli imperatori della terza anarchia militare (B. G. C., *The Age of the Soldier Emperors, Imperial Rome A.D. 244-284* [1975, Noyes Press, Park Ridge N. J.] p. VIII-288, con molte illustraz.). L'a. non è uno specialista, ma un amatore degli studi storici e della numismatica di epoca. Il suo lavoro, di stile in certo modo 'gibboniano', conferma pienamente che la buona storiografia non è preclusa ai laici. Al contrario. [A. G.].

11. Barbara Lichočka è l'autrice di un interessante saggio sull'impressione della *Iustitia* nella monetazione romana (L. B., '*Iustitia*' sur les monnaies imperiales

romaines, t. 15 Travaux Centre arch. medit. Ac. Pol. Sciences [1974, Ed. Scient. de Pologne, Warszawa] p. 124, con illustraz.). Il lavoro ha la sua importanza per lo storico del diritto sopra tutto per una constatazione negativa cui induce: la mancanza di un nesso specifico tra la figurazione della *Iustitia* sulle monete e l'opera 'legislativa' svolta dal relativo imperatore. Premesso che la Giustizia appare per la prima volta (forse come trasfigurazione di Livia) in un dupondio di Tiberio e ricompare nelle monete di altri tredici principi sino a Costantino (Vespasiano, Tito, Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Pescennio Nigro, Settimio Severo, Caracalla, Giulia Paola, Alessandro Severo, Carausio, Costantino; si noti Giulia Paola in luogo di Eliogabalo), l'a. ne puntualizza e ne classifica persuasivamente i diversi atteggiamenti figurativi, ma altro non ritiene di poter dire, quanto al messaggio propagandistico, se non che *Iustitia* è (unitamente alla *pietas*, alla *clementia* ed alla *virtus*) uno dei quattro pregi del *vir bonus* e quindi, a maggior ragione, dell'*optimus princeps*: è chiaro che, di pari passo con la decadenza della legislazione e della giurisprudenza repubblicane, sia emersa la *constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* del principe attraverso le sue costituzioni e in particolare attraverso la *cognitio extra ordinem* facente capo a lui. Il che (eccoci al punto) equivale a devalutare, come giustamente afferma l'a. a p. 114 nt. 47, il collegamento che H. Vogt (*Hadrians Justizpolitik im Spiegel der römischen Rechtsmünzen*, in *Fs. Schulz* [1951] 2. 193 ss.) troppo audacemente stabilì tra la Giustizia della monetazione adrianea e la 'codificazione' dell'*edictum perpetuum*, intesa la prima come conferma della seconda (v. già contro questa tesi, largamente e irriflessivamente accolta in dottrina, GUARINO, *Opinioni codificate?*, in *Labeo* 1 [1955] 201 s.). [A. G.]

12. *Neue Forschungen im Pompeji und den anderen vom Vesuvausbruch 79 n. Chr. verschütteten Städten* è il titolo di una sontuosa pubblicazione, a cura di B. ANDREAE e H. KYRIELEIS, promossa dal Deutsches Archäologisches Institut (Recklinghausen, A. Bongers, 1975, p. 332 con 272 fotografie ed una pianta a colori della città). Si tratta di una raccolta di contributi dei più noti specialisti, che fornisce un quadro ricchissimo delle più recenti ricerche. Particolarmente interessante per lo storico del diritto è l'articolo di P. Castrén sull'*ordo decurionum* (*L'«ordo» di Pompei in una nuova luce*, p. 235 ss.), ma buoni spunti si trovano anche in altri articoli. L'occasione induce a segnalare, a proposito di Pompei, la pubblicazione degli *Appunti dal corso di Papirologia ed Epigrafia giuridica* di L. Bove (Napoli, Liguori, 1976, p. IV-92), in cui vengono acutamente riesaminati e illustrati vari documenti negoziali delle cd. *Tab. Pompeianae secundae*, scoperte nel 1959 nell'agro di Murécine. [A. G.]

13. Una ricca e interessante raccolta di testi, in traduzione inglese, è stata curata, con lucida introduzione ed opportune annotazioni, da J. F. Gardner per illustrare gli aspetti del «culto della personalità» nel mondo antico, dalle monarchie omeriche all'impero cristiano (G. J. F., *Leadership and the Cult of the Personality* [London, J. M. Dent, 1974] p. XXX-189). Non pochi gli spunti per la critica, e sopra tutto per la autocritica. [A. G.]

14. Due belle raccolte di scritti in onore dei settanta anni raggiunti da due eminenti studiosi tedeschi. Ci limitiamo a segnalarle, rinviando l'elenco dei titoli

allo « Schedario »: *Festschrift für Erwin Seidl zum 70. Geburtstag*, a cura di H. HÜBNER, E. KLINGMÜLLER e A. WACKE (Köln, P. Hanstein, 1975, p. VIII-249); *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, a cura di D. MEDICUS e H. H. SEILER (München, Beck, 1976, p. IX-787). [G. G.].

15. Una descrizione *per indices* del diritto privato romano, preceduta da un breve inquadramento storico, è stata redatta con notevole chiarezza espositiva da P. van Warmelo per gli studenti della University of South Africa (v. W. P., *An Introduction to the Principles of Roman civil Law* [Cape Towns, Juta, 1976] p. XXI-296). Si tratta di 738 voci, riunite in capitoli e sezioni secondo l'ordine tradizionale, in cui l'a. è riuscito felicemente a conciliare la concisione con l'essenzialità degli argomenti, con in più rinvii testuali atti ad ampliare, attraverso le esercitazioni, la conoscenza della materia. [A. G.].

16. L'editore Mursia ha aggiunto alle sue benemerite culturali la traduzione italiana di *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité* (1951, ediz. del 1971) di L. Homo (H. L., *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità*, tr. it. A. Friedemann e M. Leva [Milano, Mursia, 1976] p. 556). L'opera, ben nota per la ricchezza dei dati e la vivezza dell'esposizione, si mantiene tuttora freschissima. [A. G.].

17. Alle mie 14 righe (*SDHI.* 39 [1973] 512) O. Bucci à ritenuto opportuno di rispóndere con dieci pagine (*Labeo* 21 [1975] 370-380) in cui, p. es., tenta di farmi passare per razzista (specie p. 371, 376, 379 s.); di far crédere (p. 374) che io pretendia l'*imprimatur* per mio padre o diritti speciali per il fatto di essere figlio di mio padre (p. 370, 374 s.); o di mettermi in contrasto con mio padre (p. 372 ss.), di cui ò invece seguito e sviluppato (modestamente) il pensiero. Rilegga Dante, *Inferno* 28, vv. 140 ss. — Egli attacca di nuovo il Dumézil; il quale certo non gli risponderà, perché non tutti ànno la mia pazienza e la mia tolleranza. E va bene che non mi citi (p. es., non dice una sola parola di quel che ò scritto nel mio articolo sulle *Origini della Repubblica a Roma* [*Studii Grosso* 4 (Torino 1971) 467-484], né dei due cònsoli, né dei due meddices oschi, né dei due Re Spartani, né dell'influsso itàlico a Roma): dichiarare però che non lo fa... perché non era d'accordo con me (p. 373) sarà metodo comodíssimo, ma certo non scentifico. — Sulla razza aria sono d'accordo con mio padre, ed è cosa che è inutile anzi offensivo, ripètere. Sappia il Bucci, che contro il razzismo ò scritto varii lavori in tempi e luoghi in cui ciò era pericoloso. — Comunque sia: mantengo che il Bucci di nuovo (p. 371) confonde il latino, l'ario e l'indoeuropeo, di cui non possiede alcuna nozione; di nuovo nega, in modo tortuoso (p. 373), il nesso tra Latini ed Indoeuropei, che è follia; scrive (p. 373) che « non è nelle fonti un 'popolo indoeuropeo' ». Ma se è esistita (p. 371) una lingua indoeuropea (e nessuno studioso serio ne dúbita) è esistito evidentemente un pòpolo indoeuropeo. O che la lingua indoeuropea la parlàvano i fantasmi? E se è esistito tale pòpolo, esistette certo una qualche struttura giurídica di esso. — E poi, il Bucci non sembra compéndere che se 4 o 5 errori in un articolo scentifico sono facilmente imputàbili o a distrazione dell'autore o al proto (che pare inventato apposta per gl'ignoranti), 40 o 50 errori (e quali errori!!) in un articolo provano, in modo inconfutàbile, l'incompetenza di chi scrive. È inútile far comporre apposta dal tipografo i segni *þ* e *đ* (p. 373) quando si scrive (p. 371)